

Incentivi per l'assunzione di persone svantaggiate di cui alla legge 381/91

Descrizione	La legge 381/91, all'art. 4, comma 3, stabilisce che per le cooperative sociali che svolgono attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, che abbiano uno sgravio totale dei contributi dovuti in relazione alle retribuzioni corrisposte alle persone svantaggiate di cui all'art. 4, comma 1 (invalidi fisici, psichici e sensoriali, ex degenti di ospedali psichiatrici e giudiziari, soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti, minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiari).
Tipologia ed entità dell'incentivo	Aliquota contributiva, relativa alla retribuzione corrisposta al lavoratore, ridotta a zero (sgravio totale).
Datori di lavoro beneficiari	Cooperative sociali di cui all'art. 1, comma 1, lett. B, della legge 381/91, ovvero le cooperative sociali che hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
Destinatari	Invalidi fisici, psichici e sensoriali, ex degenti di ospedali psichiatrici e giudiziari, soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti, minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiari.
Tipologia di contratto richiesto	Tutti
Modalità di accesso e di erogazione dell'incentivo	Le persone svantaggiate devono costituire almeno il 30% dei lavoratori della cooperativa.
Natura dell'aiuto e cumulabilità	
Tempistica e scadenze	Nessuna scadenza.
Normativa e modulistica	Legge 381/91 e succ. modifiche.
Regime sanzionatorio e casi di esclusione	